

Corte d'Appello Venezia, sez. lavoro, sent. n. 365 del 23 luglio 2015
Azienda Ulss n.1 della Regione Veneto di Belluno (Avv.ti Furlan e Mattiuzzi) G. P., T. A., M. E., T. D. (Avv.ti Rossi e Miazzi)

Accesso alla dirigenza sanitaria e principio del pubblico concorso

Pubblico impiego – accesso – concorso pubblico – procedure riservate – ruolo sanitario – disapplicazione atti amministrativi - legittimità

In materia di accesso alla dirigenza sanitaria la regola del pubblico concorso non è derogabile se non in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. Tale principio, infatti, è valido anche per l'inquadramento in ruolo, modalità attraverso la quale si realizza l'inserimento stabile dell'impiegato in un posto della pianta organizzativa della Pubblica Amministrazione, ed è tanto più valido considerando il rilievo che la dirigenza sanitaria assume nell'organizzazione del sistema sanitario nazionale.

Ne consegue l'illegittimità della procedura prevista dalla DGR Veneto che consente la partecipazione alla selezione dei soli medici titolari di incarichi a tempo indeterminato alla data di scadenza dell'avviso, in quanto il procedimento difetta dell'apertura al pubblico, caratteristica essenziale del pubblico concorso, dando luogo, pertanto, ad un'immotivata deroga al principio costituzionale.

Il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi presupposti illegittimi e rilevanti ai fini della decisione, prevista dall'art. 65 d.lgs. 165/2001, sussiste anche a favore dell'Amministrazione quando tali atti risultino viziati per violazione di norme di rango costituzionale.

1. La sentenza in esame offre interessanti spunti di riflessione sulla derogabilità della regola del concorso pubblico come mezzo di accesso al pubblico impiego, nonché sul potere del giudice ordinario di sindacare gli atti della pubblica amministrazione, temi che si mostrano strettamente connessi.

Con questa decisione viene accolto l'appello avverso alla sentenza di primo grado che accertava il diritto all'assunzione dei medici convenzionati a tempo indeterminato con l'Azienda sanitaria per il servizio dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, medici risultati idonei al termine della procedura selettiva indetta dalla Regione Veneto. La delibera della Giunta Regionale, disponendo l'avvio di tale procedura, prevedeva invero che vi potessero concorrere i medici titolari di incarico a tempo indeterminato nell'Emergenza Sanitaria Territoriale presso Aziende ULSS della Regione Veneto n servizio alla data di scadenza dell'avviso, richiamando in proposito la procedura di cui all'art. 8, co. 1 bis, d.lgs. n. 502/1992.

Successivamente, in seguito al superamento del giudizio di idoneità e alle comunicazioni dell'ULSS relative al passaggio in ruolo dei medici, la stessa Azienda Sanitaria comunicava di non poter adottare il provvedimento di passaggio in ruolo, in quanto la procedura adottata doveva ritenersi illegittima alla luce di quanto enunciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 149/2010.

Appare evidente che i requisiti posti dalla DGR si discostano da quelli previsti dalla disposizione in essa richiamata; la norma di cui all'art. 8, co. 1 bis, d. lgs. n. 502/1992 era stata introdotta per permettere, nell'ambito di una situazione di transizione, il passaggio in ruolo di medici precedentemente titolari di un rapporto convenzionato. Per questo, detta norma dispone che le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 229/99, possano individuare le aree di attività dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi che richiedono l'instaurarsi di un rapporto di impiego, prevedendo la possibilità di inquadramento nel ruolo sanitario dei "medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da

almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato". La DGR Veneto in questione non rispetta le particolari condizioni e i riferimenti temporali contenuti nella norma: infatti, oltre ad essere emanata ben oltre il termine annuale previsto, prevede la possibilità di partecipare alla selezione per i medici titolari di incarico a tempo indeterminato alla scadenza dell'avviso, e non, come richiesto dalla norma, all'entrata in vigore del d. lgs. n. 229/1999

Si viene così a configurare una deroga all'accesso al lavoro nella P.A. per concorso, non rispondente all'ipotesi prevista per legge; ma per cogliere le ragioni che hanno portato la Corte d'Appello a ritenere illegittima tale previsione è utile soffermarsi brevemente sulle modalità di accesso al pubblico impiego e sulla possibilità di derogare alla regola del pubblico concorso.

2. Principio generale, costituzionalmente protetto, è infatti quello per cui il mezzo ordinario e generale di reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione, consiste nel pubblico concorso, in quanto lo stesso viene considerato l'unico strumento rispondente alla finalità di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione¹, valori costituzionalmente garantiti².

La procedura concorsuale, caratterizzata da trasparenza e oggettività, ed eliminando la possibilità di valutazioni arbitrarie, garantisce che la selezione effettuata tra i concorrenti, in possesso a loro volta di requisiti obiettivamente e preventivamente posti, sia effettuata su base meritocratica e imparziale³. Tratti caratterizzanti del pubblico concorso sono, pertanto, la natura comparativa della procedura, la natura aperta della stessa e la sua congruità ad accertare i requisiti che consentano un proficuo inserimento nello specifico posto di ruolo che sarà ricoperto dal vincitore, in quanto la selezione deve essere riferita alla tipologia ed al livello delle funzioni da assumere⁴.

Le eccezioni al concorso come criterio di accesso al pubblico impiego sono soggette a distinti ordini di limitazioni: innanzi tutto in materia vi è una riserva di legge⁵, inoltre tali eccezioni sono consentite solo in quanto funzionali al buon andamento della pubblica amministrazione, e pertanto devono essere motivate da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico. In ragione della natura eccezionale, le deroghe sono contraddistinte dal carattere della tassatività e devono essere interpretate in modo rigoroso, insuscettibile di estensione analogica⁶. La giurisprudenza ha stabilito come requisiti che rendono ammissibili le eccezioni il fatto che queste siano contenute in percentuali limitate, rispetto alla globalità delle assunzioni da effettuare; che l'assunzione debba corrispondere ad una specifica necessità funzionale dell'amministrazione; che sia comunque garantito il possesso di adeguata professionalità tecnica da parte del personale⁷.

¹ C. PINELLI *Commento agli artt. 97 e 98* in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, *Commentario alla Costituzione* Bologna, Zanichelli – Roma Società del Foro italiano, 1994; E. BINDI *Legittimità costituzionale e modalità di attuazione del principio del buon andamento* Giurisprudenza Costituzionale, 1994, p. 3174; C. DE FIORIS, *"I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione?" Brevi considerazioni sulla dimensione costituzionale del pubblico impiego tra privatizzazione del rapporto di lavoro e revisione del Titolo V* in *Diritto pubblico*, fasc. 1, 2006, vol. 12, p. 149.

² Ex plurimis Corte Cost. n. 299/2011; Corte Cost. n. 190/2005, Corte Cost. n. 205/2004; Corte Cost. n. 34/2004, Cort Cost. n. 1/1999.

³ Corte Cost. n. 62/2012; G. NICOSIA, *La "carriera" dei dipendenti pubblici nel prisma delle procedure selettive e concorsuali*, in questa rivista, fasc. 1, 2012, p. 109; Corte Cost. n. 363/2006; B. GAGLIARDI, *Il principio del pubblico concorso negli ordinamenti autonomi* in *Foro amministrativo, Consiglio di Stato* fasc. 1, 2007, p. 41; L. FLORE, *La regola concorso nel pubblico impiego privatizzato e le sue eccezioni* in *Foro amministrativo, Consiglio di Stato* fasc. 1, 2007, p. 52.

⁴ Corte Cost. n. 225/2010; S. DE GOTZEN, *Il principio del pubblico concorso ed eccezioni alla regola per motivi di pubblico interesse. Concorsi riservati e utilizzo di graduatorie esistenti* in *Le Regioni*, fasc. 3, 2013, p. 642

⁵ S. CALIANDRO, *Concorso nel pubblico impiego e potestà legislativa concorrente*, in *Rivista Italiana Diritto Lavoro*, fasc. 1, 2011, p. 99. In merito alla competenza ad emanare tali leggi non esiste una prerogativa della legge dello Stato a determinare *"il nucleo minimo garantito del principio del concorso"* Corte Cost. n. 156/2011;

Per alcuni autori sussiste un potere dell'autonomia collettiva nella determinazione delle ipotesi di deroga A. MARESCA *Le trasformazioni del rapporto di lavoro pubblico e il sistema delle fonti*, in *Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali*, 1996, p. 187.

⁶ Corte Cost. nn. 205, 363 e 81 del 2006; Corte Cost. n. 299/2011; Corte Cost. 30/2012; Corte Cost. 299/2011

⁷ Cass. n. 225/2010; Cass. n. 215/2009.

Viene poi ormai costantemente affermato⁸ che, salvo casi eccezionali, il principio del pubblico concorso sia tanto pregnante da contraddistinguere anche la disciplina della progressione di carriera, poiché anche per il passaggio di qualifica è richiesto un accertamento selettivo delle attitudini professionali che solo il concorso aperto a tutti può garantire.

Questo porta ad escludere in linea generale la legittimità di procedure riservate esclusivamente a personale già appartenente alla P.A, dovendo essere garantita la natura comparativa ed aperta della procedura che, come si è visto, è uno dei requisiti del concorso pubblico⁹.

Anche a tali regole può derogarsi solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico: in particolare la giurisprudenza non ritiene sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'amministrazione, né la personale aspettativa degli aspiranti ad una misura di stabilizzazione.¹⁰

Tornando all'oggetto della pronuncia in commento, è noto come il sistema della dirigenza nel Servizio Sanitario Nazionale sia caratterizzato da un alto grado di specialità rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; nel comparto la norma di riferimento è il d. lgs. n. 502/1992, contenente la disciplina speciale assieme a quella generale prevista dal d. lgs. n. 165/2001.

In un'ottica di valorizzazione della professionalità dei medici appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, il d. lgs. n. 502/1992 ha attribuito a tutti gli esercenti le professioni sanitarie la qualifica dirigenziale, mentre l'ulteriore modifica apportata dal d. lgs. n. 229/1999 ha articolato la dirigenza sanitaria in un unico ruolo, distinto per profili professionali, e in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali. (art. 15 d. lgs. n. 502/1992). Le funzioni dei dirigenti, all'interno del ruolo unico, sono poi graduate ed articolate differentemente in ragione del conferimento di incarichi di responsabilità di struttura complessa o di struttura semplice.¹¹ I dirigenti sanitari di prima fascia, nei primi cinque anni dall'assunzione, sono chiamati a prestare attività sostanzialmente professionale, mentre l'attività gestionale, usualmente propria della qualifica, è demandata ai dirigenti di seconda fascia o ai dirigenti di struttura complessa.

La specialità del settore si palesa anche in questo, potendosi reputare dirigenziali le funzioni mediche a prescindere dallo svolgimento di funzioni di direzione di strutture o di studio o di ricerca, nonché nel meccanismo di conferimento degli incarichi, che è sottratto alla disciplina del d. lgs. n. 165/2001: alla dirigenza medica si accede comunque mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 15 co. 7 d. lgs. n. 502/1992¹².

La Corte d'Appello di Venezia, confermando l'orientamento giurisprudenziale in materia,¹³ e in

⁸ B. GAGLIARDI, *Principio del pubblico concorso e professionalità dei pubblici funzionari*, in Foro Amministrativo, Consiglio di Stato, fasc. 12, 2009, p. 2799; G. ZILIO GRANDI, *Il concorso pubblico quale strumento ordinario di accesso alle pubbliche amministrazioni, tra regola costituzionale e prassi* in Rivista Italiana Diritto del Lavoro, fasc. 2, 2007, p. 269; A. BOSCATI, *Il dirigente dello Stato: contratto di lavoro e organizzazione*, Milano, Giuffrè, 2006; U. CARABELLI, M.T. CARINCI, *Il lavoro pubblico in Italia* Bari, Cacucci, 2010; F. CARINCI, L. ZOPPOLI, *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, Torino, UTET, 2004; A. ZOPPOLI, *La dirigenza pubblica rivisitata: politiche, regole, modelli*, Napoli, Jovene, 2004.

⁹ M. AMENDOLA, *Concorso a pubblico impiego*, in Enciclopedia Dejure, VIII, 1961; Corte Cost. n. 109/2011, che richiama le sentenze n. 7/2011 e n. 478/1995; Corte Cost. n. 9/2010, Corte Cost. n. 191/2007, Corte Cost. n. 205/2004, Corte Cost. n. 34/2004, Corte Cost. n. 427/2007, Corte Cost. n. 190/2005, Corte Cost. n. 517/2002; Corte Cost. n. 141/1999; Corte Cost. n. 299/2011; Corte Cost. n. 205/2004; Corte Cost. n. 108/2001; Corte Cost. n. 100/2010; Corte Cost. n. 293/2009.

¹⁰ Corte Cost. n. 67/2011; Corte Cost. n. 52/2011; Corte Cost. n. 235/2010; Corte Cost. n. 363/2006; Corte Cost. n. 34/2004.

¹¹ P. NOVELLI, *Il rapporto di lavoro esclusivo della dirigenza sanitaria alla luce delle recenti riforme*, in Foro Amministrativo, Consiglio di Stato, fasc. 4, 2003, p. 1444.

¹² M. N. BETTINI, *Dirigenza sanitaria e disciplina di conferimento degli incarichi*, in Lavoro e previdenza oggi fasc. 4, 2008, p. 555.

¹³ Corte Cost. n. 68/2011; Corte Cost. n. 267/2010; Corte Cost. n. 150/2010; Corte Cost. n. 9/2010; Corte Cost. n. 293/2009; Corte Cost. n. 215/2009; Corte cost. n. 190/2005; Corte Cost. n. 34/2004.

applicazione dei principi esposti, validi anche per il settore della dirigenza medica¹⁴, ritiene dunque che l'inquadramento in ruolo dei medici titolari di rapporto convenzionato possa avvenire solo all'esito di una procedura concorsuale.

Come visto, infatti, non solo il pubblico concorso è lo strumento principe attraverso cui deve costituirsi il rapporto con la Pubblica Amministrazione, ma tale strumento deve regolare anche il collocamento in ruolo, essendo la modalità attraverso cui si realizza, mediante la trasformazione di un mero rapporto contrattuale, lo stabile inserimento nella pianta organica della P.A.¹⁵; pertanto non si può ritenere sufficiente il fatto che il rapporto convenzionato di cui erano titolari i medici partecipanti alla selezione fosse esito di una procedura concorsuale.

Non solo, ma il principio del pubblico concorso è ritenuto ancor più pregnante e vincolante nel caso di specie essendo in discussione l'accesso alla dirigenza medica, settore le cui prestazioni rivestono marcato rilievo per l'organizzazione del servizio sanitario.

Per questi motivi la Corte reputa illegittimi gli atti amministrativi fondanti, *sub specie* di DGR, il diritto dei medici all'assunzione e procede alla loro disapplicazione, riformando la sentenza di primo grado.

Il procedimento previsto dalla DGR è invero illegittimo per violazione dei principi costituzionali in quanto non presenta le caratteristiche del pubblico concorso, giacché la selezione è totalmente riservata ai medici titolari di incarico a tempo indeterminato a 38 ore/settimanali nell'Emergenza Sanitaria Territoriale presso Aziende ULSS della Regione Veneto; risulta pertanto preclusa la possibilità di partecipazione da parte di soggetti esterni, requisito necessario perché la procedura si possa definire concorsuale.

Neppure, nonostante il richiamo all'art. 8, co. 1 bis, d. lgs. n. 502/1992 operato nella delibera, il procedimento può ritenersi compreso nell'ambito della deroga al principio di cui all'art. 98 della Costituzione, norma eccezionale; infatti non solo la Regione non ha rispettato nell'emanazione della delibera il termine annuale posto nell'articolo di legge, ma, soprattutto, non ha ripreso i requisiti previsti dalla norma speciale, consistenti nella titolarità di incarico da 5 anni alla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 229/1999. Pertanto si è in presenza di una disposizione illegittima, in quanto costituente eccezione al principio costituzionale, non emessa in base all'art. 8, co. 1 bis, d. lgs. n. 502/1992 e non giustificata dal ricorrere di gravi e peculiari esigenze di interesse pubblico.

3. Ulteriore questione nodale affrontata e risolta dai giudici di secondo grado è quella relativa alla disapplicazione dell'atto amministrativo da parte del giudice ordinario.

Mediante l'istituto della disapplicazione, disciplinato dall'art. 63 del d. lgs. n. 165/2001, che ricalca quanto già previsto dall'art. 5 della l. n. 2248/1865, il legislatore ha inteso offrire al cittadino uno strumento che consentisse una tutela dei diritti equivalente a quella offerta, nell'ambito del processo amministrativo, all'esercizio dei poteri del giudice.

Ciò si era reso necessario a seguito del diverso riparto di giurisdizione comportante l'accorpamento delle controversie di lavoro in materia di pubblico impiego privatizzato dinnanzi al giudice ordinario, nei limiti fissati dall'art. 63 d. lgs. n. 165/2001.¹⁶

Nell'ambito del sistema così delineato, la disapplicazione dell'atto presupposto considerato illegittimo da parte del giudice del lavoro offre alla parte garanzie corrispondenti a quelle assicurate nel giudizio amministrativo dall'esercizio del potere di annullamento, consentendo l'unificazione della tutela dinanzi al medesimo organo giurisdizionale, senza necessità di previa impugnazione di fronte al giudice amministrativo, possibilità talora prevista ma di portata residuale.¹⁷

¹⁴P. LAMBERTUCCI, *Dirigenza sanitaria, responsabilità dirigenziale e gestione delle risorse umane: brevi appunti*, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, fasc. 5, 2006, p. 825; F. MARINELLI, *Nota a Tribunale di Avellino, sentenza 19 aprile 2004* in questa rivista, fasc. 3-4, 3004, p. 732; C. BOTTARI, P. TULLINI, *La dirigenza sanitaria*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2004.

¹⁵Corte Cost. n. 215/2009.

¹⁶L. FLORE, *Ancora in tema di permanenti: sulle graduatorie degli insegnanti decide il giudice ordinario*, in *Diritto Processuale Civile*, fasc. 3, 2009, p. 774.

¹⁷A. VALLEBONA, *Provvedimenti del giudice ed esecuzione nelle controversie di lavoro pubblico*, in *Argomenti Diritto Lavoro*, 2000, p. 215; MENGHINI, *Tutela del lavoratore pubblico e disapplicazione degli atti amministrativi*

Discende dalla *ratio* della previsione di cui al T.U. sul pubblico impiego la preclusione al giudice ordinario del potere di disapplicare l'atto amministrativo quando tale atto sia l'esclusivo fondamento del diritto soggettivo dedotto in giudizio, essendo tal potere esercitabile solo quando l'atto amministrativo si ponga come antecedente logico al diritto vantato: nel caso contrario la valutazione di legittimità dell'atto è infatti necessariamente parte integrante del giudizio¹⁸.

Ma il punto realmente decisivo della sentenza che si annota è relativo alla possibilità del giudice adito di disapplicare l'atto amministrativo quando tale domanda sia stata formulata nell'interesse di un'amministrazione, nel caso di specie l'Ulss.

A riguardo si deve registrare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non si può procedere a disapplicazione di un atto a favore della pubblica amministrazione, in quanto tale possibilità è stata prevista per tutelare l'interesse del privato¹⁹.

Nelle fattispecie vi è una peculiarità, in quanto l'ULSS parte del giudizio chiede la disapplicazione di tutti gli atti amministrativi illegittimi: considerando che l'Azienda aveva revocato tutti i suoi precedenti atti provenienti già con la comunicazione con la quale il direttore dichiarava di non procedere all'assunzione, la richiesta di disapplicazione non può che avere per oggetto gli atti della Regione. Avverso tale richiesta, pertanto, non si può eccepire il mancato esercizio da parte dell'amministrazione appellante del potere di autotutela, in quanto l'Azienda sanitaria, pur essendo un organo costituito presso la Regione, non ha certamente il potere di revocare atti emanati da quest'ultima, ed è questo l'aspetto considerato ai fini della decisione.

La Corte adita compie, infine, un ulteriore passo in avanti: nel motivare la sussistenza del potere di disapplicazione non si limita infatti, come la giurisprudenza che essa stessa cita, ad affermare che questo potere sia esercitabile in presenza di un atto amministrativo emesso sulla base di una legge dichiarata costituzionalmente illegittima (conseguenza che discende dal fatto che la dichiarazione di incostituzionalità di una norma rende suscettibile di rimozione –in tal caso suscettibile di disapplicazione, considerando i limiti propri della giurisdizione del giudice ordinario- l'atto conseguente emanato sulla base di essa²⁰) ma ritiene che il potere del giudice ordinario sussista, di per sé, in quanto l'atto amministrativo “*risulta viziato per violazione di una norma di rango costituzionale*”, rendendo superflua ogni ulteriore valutazione.

Maria Laura Picunio

Borsista di ricerca, Università Ca' Foscari Venezia

presupposti, in *Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni*, fasc. 1, 2006, p. 3 rileva che la tutela offerta dinanzi giudice ordinario non offra in realtà garanzie completamente sovrapponibili a quelle del giudizio amministrativo, esempio più rilevante è l'impossibilità di proporre il giudizio di ottemperanza.

¹⁸ Cass. n. 20321/2007.

¹⁹ Cass. n. 5703/2010; Cass. n. 13941/2009.

²⁰ Cons. Stato Ad. Plenaria n. 8/1963.

19 ottobre 2015, n. 36

BOLLETTINO ORDINARIO ADAPT

19 ottobre 2015, n. 36

Interventi

Disintermediare. A proposito della figura istituzionale e del ruolo del consulente del lavoro

Michele Tiraboschi

Più occupazione o salari falso dilemma del passato

Francesco Seghezzi, Michele Tiraboschi

Politically (in)correct una rubrica ADAPT sul lavoro - Pensioni: la flessibilità in uscita è invitata a ripresentarsi nel 2016. Che fare?

Giuliano Cazzola

Profili e transizioni occupazionali dei giovani ricercatori in Francia

Lilli Casano

Non solo decontribuzione nel capitolo lavoro della Legge di Stabilità

Emmanuele Massagli

Il sindacato non ha bisogno di marketing, ma di un nuovo modo di “fare comunicazione”

Francesca Brudaglio

Fondi interprofessionali e politiche attive: marcia indietro del Governo, brusca frenata del Consiglio di Stato

Lilli Casano

Giovani, scuola, lavoro: il ponte del placement è ancora traballante

Umberto Buratti

Società tra avvocati, un'ennesima falsa partenza?

Dario Pandolfo

L'orientamento del Ministero sulle nuove sanzioni

Carmine Santoro

L'apprendistato di primo e terzo livello alla prova di maturità

Andrea Simoncini

Jobs Act: quale ruolo per la bilateralità?

Davide Lucini Paioni

Regione Lombardia: al via la sperimentazione di un reddito di autonomia

Mariassunta Toscano

L'incerto confine tra lavoro nero e gratuito

Annarita Caruso, Gabriella Viale

Apprendistato e alternanza: i nodi irrisolti della Guida Operativa del MIUR

Alfonso Balsamo

Kaizen: la sfida Ducati per il mantenimento della competitività

Marco Giustini

Documentazione nazionale

Compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni di sostegno al reddito

Circolare Inps 13 ottobre 2015, n. 170

Legge di Stabilità 2016

Consiglio dei Ministri, 15 ottobre 2015 (versione non ufficiale)

Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, n. 25

Revisione del regime delle sanzioni in materia di lavoro

Circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali 12 ottobre 2015, n. 26

Termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione volte a sostenere nuova imprenditorialità

Circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 ottobre 2015, n. 75445

Disparità uomo-donna nei settori professionali

Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 13 ottobre 2015

Documento programmatico di bilancio 2016

Ministero dell'economia e delle finanze, 15 ottobre 2015

Contrattazione collettiva

Accordo di rinnovo addetti all'industria chimica farmaceutica

Federchimica, Farminindustria, Filctem Cisl, Femca Cisl, Uiltec Cisl, 5 ottobre 2015

Giurisprudenza italiana

Nessun recesso se il dipendente è riammesso dopo il periodo di comporto

Corte di Cassazione 14 ottobre 2015, n. 20722

In materia di accesso alla dirigenza sanitaria la regola del pubblico concorso non è derogabile se non in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico

Corte d'Appello Venezia 23 luglio 2015, n. 365

La promozione dello sviluppo e della formazione professionale continua attiene in via diretta alla cura di un interesse generale

Consiglio di Stato 15 settembre 2015, n. 4304

Percorsi di lettura

Commento al d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81: le tipologie contrattuali e lo jus variandi

a cura di Franco Carinci, ADAPT LABOUR STUDIES e-Book series, n. 48/2015

Teoria e pratica dei contratti di lavoro dopo il Jobs Act

Michele Tiraboschi, ADAPT University Press, 2015

Accesso alla dirigenza sanitaria e principio del pubblico concorso

Maria Laura Picunio (Nota a Corte d'Appello Venezia, sez. lavoro, 23 luglio 2015, n. 365)

Vigilanza privata, appalti e CCNL: nuove prospettive di sviluppo ed evoluzione del settore

Francesco Rivolta (Francescorivolta.it, 9 settembre 2015)

Alternanza scuola-lavoro - Vademecum per le imprese

Confindustria, 13 ottobre 2015

Lavoro e formazione dei detenuti - Rapporto di medio termine

Ministero della Giustizia, Stati Generali dell'Esecuzione Penale, 13 ottobre 2015

Studi e ricerche

Toward solutions for youth employment: A 2015 baseline report

Report International Labour Organization, 12 ottobre 2015

Matching skills and jobs in Europe

Cedefop, 6 ottobre 2015

Creating more inclusive labour markets by strengthening diversity and enhancing labour market participation

Position paper Eurociett, 14 ottobre 2015

The Global Competitiveness Report 2015–2016

Klaus Schwab (World Economic Forum, 2015)

Statistiche e note economiche

La protezione sociale nel e per il lavoro 2014

IV Rapporto UIL sugli ammortizzatori sociali, ottobre 2015

Osservatorio sulle partite IVA - Agosto 2015

Dipartimento delle Finanze 12 ottobre 2015

Report di monitoraggio Garanzia Giovani

Podcast

[Il salario minimo, pro e contro](#)

Silvia Spattini a Radio Radicale, 12 ottobre 2015

[La rottura delle trattative tra Confindustria e CGIL CISL UIL sulla riforma della rappresentanza sindacale e su i nuovi assetti della contrattazione collettiva](#)

Michele Tiraboschi a Radio Radicale, 13 ottobre 2015

Video

[#Shareconomy: diritto del lavoro e relazioni industriali all'epoca di #Uber](#)

Università degli studi di Bergamo, 9 ottobre 2015

Rassegna stampa

[Il lavoro diventa più stabile: ragioni \(e costi\) di una ripresa](#)

Enrico Marro (Corriere della sera, 13 ottobre 2015)

[Non solo contrattazione aziendale. Nuovo welfare e flessibilità](#)

Francesco Seghezzi (Il Foglio, 17 ottobre 2015)

[La verità, vi prego, sui contratti](#)

Elisa Simoni (L'Unità, 19 ottobre 2015)

[Il fronte sociale che il governo tiene in stand-by](#)

Oscar Giannino (Il Messaggero, 17 ottobre 2015)

[Giovani, poliglotti, versatili \(e precari\). Chi assume i 20 mila lavoratori Expo?](#)

Dario Di Vico (Corriere della sera, 18 ottobre 2015)

[Il lavoro straniero vale 10 miliardi e paga le pensioni a 620 mila italiani](#)

Vladimiro Polchi (La Repubblica, 17 ottobre 2015)

["Abbiamo aperto una nuova strada al dialogo sociale"](#)

Int. a P. Pirani di Massimo Franchi (L'Unità, 16 ottobre 2015)

Accordo nazionale ancora centrale

Int. a C. Puccioni di Claudio Tucci (Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2015)

E grazie al rinnovo lampo Camusso segna un punto su Squinzi

Dario Di Vico (Corriere della Sera, 16 ottobre 2015)

Scaccabarozzi: "Non sono previste deroghe al Jobs Act"

Int. a M. Scaccabarozzi di Claudio Tucci (Il Sole 24 Ore, 16 ottobre 2015)

Il sindacato e l'interesse generale

Carmelo Barbagallo (Il Sole 24 Ore, 15 ottobre 2015)

Un nuovo posto di lavoro costa 19mila euro

Tobia De Stefano (Libero, 15 ottobre 2015)

Contratto dirigenti terziario: un "rinnovamento" assolutamente necessario più che un semplice rinnovo

Mario Sassi (Mariosassi.it, 12 ottobre 2015)

Tornare a produrre. La sfida del Made in Italy tra "artigianalità" e manifattura digitale

Int. a M. Tiraboschi di Dario Vascellaro (Giornaledellepmi.it, 13 ottobre 2015)

Jobs Act, e sai cosa bevi – 2

(Phastidio.net, 13 ottobre 2015)

La contrattazione sociale negli anni della crisi

Maria Guidotti, Beppe De Sario (Rassegna.it, 12 ottobre 2015)

Giovani e lavoro: nessun Paese europeo è peggiore dell'Italia

Giovanni Balduzzi (Linkiesta, 13 ottobre 2015)

Rassegna stampa internazionale

Travailler davantage pour sauver notre modèle social

Jean-Oliver Hairault (Les Echos, 14 ottobre 2015)

Le doctorat, un sujet politiquement miné

Adrien de Tricornot (Le Monde, 14 ottobre 2015)

The future of work: independence and flexibility

Travis Kalanick (Pacific Standard, 15 ottobre 2015)

Eventi

AdEPP, Censis - I professionisti italiani, chi sono, che cosa chiedono

Roma, 27 ottobre 2015

Cofprofessioni, E.bi.pro. - Il Ccnl e la bilateralità del settore studi professionali

Milano, 27 ottobre 2015

Dual Concept S.r.l., Camera di Commercio Italo-Germanica/DEinternational Italia Srl - Formazione duale in Italia: esperienze e prospettive per la crescita

Milano, 28 ottobre 2015

Scuola di dottorato in "Formazione della persona e mercato del lavoro", ADAPT-Università di Bergamo - La Grande trasformazione del Lavoro

Bergamo, 6-7 novembre 2015

Bandi

Master di 2° livello "Esperto in relazioni industriali e di lavoro"

Università di Roma Tre, Anno accademico 2015/2016 - Sesta edizione (scadenza iscrizioni: 10 novembre 2015)

Produttività: corso di formazione per negoziatori territoriali e aziendali

Roma, ottobre-novembre 2015

Call for Papers - Fifth International Conference on Precarious Work and Vulnerable Workers

ADAPT-Middlesex University, London (UK), 13-14 giugno 2016

Iniziativa ADAPT

Modulo di acquisto del rapporto ADAPT sulla contrattazione collettiva in Italia 2012-2014

ADAPT University press, marzo 2015